



REGOLAMENTO DELLE CONSULTE DI FRAZIONE

Approvato con delibera del C.C. n.° 43 del 28.07.2010
Modificato con delibera del C.C. n.° 14 del 30.03.2011

TITOLO I

Istituzione e sedi

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il consiglio comunale, per favorire l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini alla vita amministrativa, economica e sociale della comunità, istituisce le Consulte di Frazione ai sensi dell'art. 82 dello statuto comunale;
2. Le consulte di Frazione sono organi rappresentativi, su base volontaristica, degli interessi delle singole comunità e non hanno scopo di lucro;
3. Il presente regolamento ha per oggetto le modalità di costituzione delle Consulte di Frazione, del loro funzionamento e competenze, nonché delle delimitazioni territoriali di ciascuna Consulta.

Art. 2 – Organi di frazione

1. Sono organi di frazione:
 - l'Assemblea della frazione;
 - la Consulta di frazione;
 - il Presidente;
 - il Vice-Presidente;
 - il Segretario.
2. Sono istituite le seguenti Consulte di Frazione, rappresentativa della popolazione residente nelle zone del territorio comunale di seguito nominate:
 - a) Consulta di Frazione di Casalpò, Enzola, Godezza e San Sisto;
 - b) Consulta di Frazione di Fodico.

Art. 3 – Sede delle Consulte di Frazione

1. Le consulte di Frazione hanno sede in locali individuati dall'Amministrazione Comunale che si impegna a reperire idonei locali presso le singole frazioni.

TITOLO II

Composizione, nomina, durata e funzionamento

Art. 4 – Composizione degli organi di frazione

1. Sono organi di frazione:
 - a) Assemblea di Frazione
 - b) Consulta di Frazione al cui interno vengono individuate le cariche di:
 - Presidente;
 - Vice-Presidente;
 - Segretario.

Art. 5 – Gratuità del mandato

1. Tutti gli organi componenti la Consulta di Frazione esercitano il loro mandato gratuitamente.

Art. 6 – Requisiti dei componenti della Consulta di Frazione

1. Non possono essere nominati componenti della Consulta di Frazione:
 - coloro che versano in alcuna causa di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di consigliere comunale ai sensi del capo II del Titolo III del D. Lgs. 267/2000;
 - deputati e senatori;
 - Consiglieri ed assessori regionali e provinciali;
 - consiglieri ed assessori del Comune di Poviglio.

Art. 7 – Assemblea di Frazione

1. L'assemblea di Frazione è formata da tutti i cittadini ivi residenti e/o che ivi svolgano la loro attività e di età non inferiore a sedici anni.
2. Il diritto di elettorato attivo spetta ai cittadini residenti nella frazione da almeno 48 ore precedenti la data dell'assemblea nonché ai titolari di attività professionale, artigianale, industriale, commerciale o agricola avviata da almeno 30 giorni nella frazione.

Art. 8 – Convocazioni dell'assemblea di Frazione

1. La prima Assemblea di Frazione, con funzioni elettorali, è convocata dal Sindaco o da un suo delegato entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Le successive Assemblee di Frazione, nell'ambito della consiliatura comunale, vengono convocate dal Presidente o suo sostituto
3. Successivamente al rinnovo del Consiglio Comunale verrà convocata, entro 90 giorni un'assemblea per il rinnovo delle cariche di frazione.

Art. 9 – Elezione della Consulta di Frazione

1. Durante l'elezione della Consulta, l'Assemblea di Frazione dovrà seguire il seguente iter:
 - nomina di un presidente Pro- tempore con funzione di presiedere la regolarità dell'elezione della Consulta di Frazione.
 - insediamento del comitato di scrutinio, composto da 5 membri nominati dalla Commissione Elettorale, facendo riferimento agli albi dei Presidenti di seggio e degli scrutatori delle elezioni comunali;
 - apertura dei termini della presentazione delle candidature a consigliere;
 - apertura della discussione;
 - apertura del seggio elettorale;
 - chiusura dell'assemblea di Frazione.
2. Spetta all'Assemblea di Frazione ed ai Cittadini della medesima, l'elezione dei suoi rappresentanti:
 - **1 rappresentante eletto ogni 150 elettori con arrotondamento all'unità superiore.**
3. I consiglieri vengono scelti fra i cittadini residenti e i titolari delle attività di cui all'art. 7 comma due nella Frazione, votati nel corso della prima Assemblea in un seggio appositamente allestito in quella sede. Il diritto di voto può essere espresso anche nel corso dei successivi 2 giorni presso la sede del Comune in seggio distaccato all'Ufficio elettorale, alla presenza del comitato di scrutinio.

4. La preferenza si esprime a scheda segreta. Deve essere tenuta documentazione scritta di tale votazione in cui compaiano anche i voti andati ai non eletti per le eventuali sostituzioni.
5. Il Presidente del Comitato di scrutinio, ultimate le operazioni di voto, procede alla proclamazione degli eletti, sulla base dei voti espressi in sede di Assemblea e di quelli espressi nel seggio allestito presso l'ufficio elettorale del Comune.
6. La consulta di Frazione, una volta nominata, deve al suo interno individuare le figure del Presidente, del Vice presidente e del Segretario.
7. Il Presidente può essere sostituito dal Vice-Presidente o dal più anziano degli eletti in caso di impedimento o assenza.
8. Il Presidente pro-tempore dell'Assemblea in seduta elettorale dovrà dare comunicazione al sindaco dei risultati dell'elezione.
9. La Consulta di Frazione rimane in carica per tutto il mandato amministrativo e comunque fino alla nomina dei nuovi consiglieri di frazione.

Art. 10- Compiti del Presidente della Consulta di Frazione

1. Rappresenta la Consulta di Frazione;
2. Convoca e presiede la Consulta;
3. Intrattiene i rapporti con il Sindaco o suo delegato e con gli altri organi istituzionali del Comune;
4. Convoca l'Assemblea di Frazione ogni qualvolta ne ravvisi la necessità;
5. Per tutte le convocazioni ha diritto all'utilizzo della segreteria comunale.

Art. 11 – Compiti del vice-presidente e del segretario

1. Il Vice-presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impossibilità ad esercitare la sua funzione
2. Il segretario provvede a redigere i verbali riassuntivi delle sedute del consiglio, esplicitando le decisioni assunte e gli esiti delle votazioni.
3. I verbali delle assemblee vengono depositati presso i locali del Municipio e messi a disposizione dei cittadini per la consultazione.

TITOLO III Funzioni della Consulta di Frazione

Art. 12 - Generalità

La partecipazione della Consulta di Frazione alle scelte amministrative dell'ente locale avviene mediante la Funzione Consultiva e Funzione Propositiva.

Art. 13 – Funzione Consultiva

La C.d.F. Può esprimere il proprio parere che l'Amministrazione Comunale può preventivamente richiedere su:

- bilanci preventivi e consuntivi annuali e bilanci previsionali pluriennali;
- strumenti urbanistici (P.S.C. - P.O.C, ecc.);

- piano di viabilità e piani commerciali di interesse generale del Comune;
- progetti di realizzazione e di ristrutturazione di opere pubbliche riguardanti la Frazione.

- istituzione, con localizzazione, degli eventuali relativi edifici, sospensione o cessazione di pubblici servizi di interesse della Frazione;
- la promozione ed il sostegno delle libere forme associative.

Art. 14 – Modalità di esercizio della Funzione Consultiva

1. Il parere richiesto deve essere comunicato per iscritto, entro 20 gg., dalla data in cui è pervenuta al presidente la richiesta di cui all'art precedente. Nei casi urgenti l'Amministrazione Comunale, con relazione motivata, può fissare un termine più breve comunque non inferiore ai dieci giorni;
2. Ove il parere non venga espresso entro i termini sopraindicati, l'Amministrazione Comunale adotterà provvedimenti di competenza attribuendo al mancato esercizio della facoltà riconosciuta alla Consulta la natura del silenzio assenso.
3. Con la richiesta, di cui al precedente articolo, l'Amministrazione indicherà anche le modalità con le quali gli atti relativi potranno essere consultati.

Art. 15 – Funzione propositiva

1. Il consiglio di frazione può esercitare Funzione propositiva, con atti scritti, su questioni di interesse della comunità che rappresenta.
2. Gli atti propositivi della C.d.F. Devono essere fatti arrivare al Sindaco. Sulla base di queste proposte i settori dell'Amministrazione Comunale formulano piani di intervento e/o fattibilità che verranno discussi con la C.d.F. Per le valutazioni del caso.

Art. 16 – Norma transitoria

1. Successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, viene nominata la Consulta di Frazione e rimane in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo in corso.
2. In sede di prima applicazione, il termine di 90 gg. di cui all'art. 8 comma 1, decorre dall'entrata in vigore del presente regolamento.